

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

CIRCOLO SIRENELLA ASD APS

c. f 94062510360

Oggi 24 Gennaio 2025 ore 08,30 presso la sede sociale in Modena Via Montegrappa 47 si svolge in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione CIRCOLO SIRENELLA ASD APS: deserta.

Oggi 25 Gennaio 2025 ore 10,30 presso la sede sociale in Modena Via Montegrappa 47 si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione CIRCOLO SIRENELLA ASD APS per provvedere alle modifiche statutarie richieste per l'adesione alla Federazione Tennis e Padel (FITP), nonché per gli adeguamenti richiesti dalla riforma relativa allo sport dilettantistico.

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione Sig. Nicola Fantasia che, verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie vista la presenza di numero soci 62 su numero soci 105 chiama a svolgere le funzioni di segretario della presente assemblea il sig. Marino Sala , che accetta.

L'assemblea approva.

Il presidente illustra le modifiche proposte per andare incontro alle osservazioni della FITP.

Il presidente procede con la lettura della proposta di statuto.

I presenti all'unanimità non presentano osservazioni e deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 12,00.

Il presidente

Nicola Fantasia

Il segretario

Marino Sala



Registralo il3-0-GEN-2025.....

el n°348..... Serie 3

Controfirmi e2025/01/24.....

Il Delegato del Direttore Provinciale
Il Funzionario
Roberto MIRENA



Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale sportiva dilettantistica avente la seguente denominazione "Circolo SirenellaAPS ASD " con sede legale nel comune di Modena.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell' attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Coni, agli statuti e regolamenti

delle Federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva o ricreativa culturale cui l'associazione si affilia mediante delibera del consiglio direttivo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete Associativa "Archi aps", Uisp (Unione Italiana Sport per tutti) e alla Federazione Tennis e Padel (FITP) utilizzandone le tessere nazionali.

Art.2Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci come dell'intera comunità.

L'associazione si attiva mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche



dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto
solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

k) organizzazione e gestione di attivvita' turistiche di interesse sociale, culturale o
religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e
al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
poverta' educativa.

t) organizzazione e gestione di attivvita' sportive dilettantistiche.

In particolare l'associazione ha lo scopo di promuovere, programmare, organizzare e
realizzare attivvità sportiva in modo stabile, in particolare in discipline afferenti a titolo
esemplificativo e non esaustivo agli sport del tennis, del padel, del pickball e discipline
affini, del calcio, tennis tavolo sia per adulti sia per bambini e adolescenti.


In particolare l'associazione intende:

promuovere attivvità didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle
attivvità sportive;

promuovere la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attivvità competitive o
agonistiche, in base alle aspettative dei soci;

organizzare o collaborare all'organizzazione e partecipazione a campionati, gare,
concorsi,manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

curare la gestione di impianti sportivi, propri e di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture
sportive di vario genere;



ricerca e sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

promozione dell'attività sportiva anche attraverso altre associazioni affiliate allo stesso ente;


gestire impianti e servizi di ritrovo e di ristoro;

organizzare attività ricreative e sociali rivolte agli anziani e agli adulti in generale come l'organizzazione di attività di ballo, concerti, manifestazioni ed eventi culturali, punto di ritrovo, incontri informativi sulle tematiche della legalità e della pace, della salute e del benessere, giochi di carte consentiti, tombola sociale, anche in collaborazione con altre associazioni;

organizzare attività rivolte a bambini e ragazzi e giovani di doposcuola e attività ludico ricreative.

L'associazione può svolgere all'interno della sede sociale attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del codice del terzo settore.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, sportive e formative e tutti quelli in cui si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma di ignoranza, d'intolleranza, di violenze, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.




L'associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e delle federazioni di appartenenza.

L'associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline curate
- b) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività
- c) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali
- d) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
- e) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarie le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e del art 9 Dlgs 36/2021, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti dalla normativa e con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.




Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.



Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.



L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione è ispirato ai principi di uguaglianza dei diritti degli associati e di elettività delle cariche sociali.

Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliono concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.


Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci nella prima seduta utile. Il consiglio può delegare uno dei suoi membri o un socio alle procedure di ammissione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:



- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.


Art.6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.
- d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta da inoltrare al consiglio direttivo che è tenuto a rispondere entro 30 giorni. Il diritto di visione è esercitato presso la sede o con l'invio a mezzo mail dei documenti richiesti.



I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) l'Organo di controllo
- e) Collegio dei probiviri

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art.8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato o cinque in caso di associazione con più di 500 soci.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;



- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione ;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da affiggere in bacheca almeno 15 giorni prima dell'assemblea contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti per facilitare la più ampia partecipazione.



In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggioranni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro



sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un o più Vice-Presidenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è Presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.



Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

E' vietato per gli amministratori dell' associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art.10 II Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.


Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 11 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.



I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.


I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 12 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo



settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale nell'ambito dello sport dilettantistico, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14 Collegio dei probiviri


Il Collegio dei Probiviri (C.P.) è formato da tre membri eletti dall'Assemblea non facenti parte del Consiglio direttivo o di altri organi dell'associazione, che al loro interno nominano il Presidente.

Il C.P., di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci assumendo i provvedimenti del caso. Il C.P. inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra gli Organi dell'associazione.

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è appellabile di fronte all'assemblea dei soci (fatto salvo il diritto del singolo di tutelarsi presso la magistratura ordinaria). In merito alle decisioni prese relazione periodicamente al consiglio direttivo ed annualmente all'assemblea.

Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento, deve tempestivamente trasmettere copia all'interessato, assegnando un congruo termine per la difesa.

Detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.



Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro tre mesi dalla ricezione dell'atto di deferimento, deve emettere una decisione motivata secondo le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione che preveda:

- non luogo a procedere;
- richiamo verbale;
- censura scritta;
- sospensione temporanea per un massimo tre mesi;
- rifiuto motivato di rinnovo della tessera sociale;
- espulsione.


Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e dovranno essere comunicate alle parti o agli interessati e al Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione, ove necessario, ne cura l'attuazione.

Tutti i membri del Collegio sono rieleggibili. Al Presidente del Collegio spetta l'incarico di tenere il verbale delle riunioni che dovrà essere sottoscritto da tutti i membri. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Collegio, subentrerà il primo in ordine di elezione dei supplenti.

Art. 15 Adesione alla Federazione Tennis e Padel (FITTP)

In quanto aderente alla Federazione Tennis Padel (FITTP) l'associazione si impegna al rispetto del Regolamento Organico FITTPe in particolare:

- ad osservare e di far osservare ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui all'art. 2.1.1 j)del R.O.;
- tessere presso la FITTP tutti i soci delle sezioni FITTP, come previsto dall'art. 2.1.1 i) del R.O.;



- osservare e di far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti della FITP, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché la normativa del CONI (art. 2.1.1 h) del R.O.);

- all'adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FITP e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FITP (art. 2.1.1 I) del R.O.);

I componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FITP si impegnano ad assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati (art. 2.1.1 n) del R.O.).

L'associazione si impegna nell'ambito della propria attività a mettere in campo tutte le misure necessarie al contrasto all'abuso psicologico, all'abuso fisico, alla molestia sessuale, all'abuso sessuale, alla negligenza, all'incuria, all'abuso di matrice religiosa, al bullismo e al cyberbullismo, ai comportamenti discriminatori e all'abuso dei mezzi di correzione con l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta e la nomina del responsabile (D. Lgs n. 231/2001, D. Lgs n. 36/2021 e D. Lgs n. 39/2021).


Art.16 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto a imposta di registro in misura fissa.

Data e luogo Modena 25 Gennaio 2025

Il Presidente Nicola Fantasia

Il Segretario Marino Sala



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 30 GEN. 2025
cl n° 318

Controposti € 200,00 #
Sonia 3

18



Ufficio Provinciale di Modena
F. To. Carlo Carrara
Roberto MARRASSINA

